

IA e protezione dati: tutele e responsabilità civile



Prof. Avv. Michele Iaselli

La responsabilità civile in materia di IA

Come noto è in corso in ambito comunitario un processo tendente a proporre nuove regole e azioni volte a trasformare l'Europa nel polo mondiale per un'intelligenza artificiale (IA) affidabile.

L'unione tra il primo quadro giuridico sull'IA mai realizzato e un nuovo piano coordinato con gli Stati membri deve garantire la sicurezza e i diritti fondamentali di persone e imprese, rafforzando nel contempo l'adozione dell'IA e gli investimenti e l'innovazione nel settore in tutta l'UE.

E' fondamentale che i cittadini possano fidarsi di ciò che l'IA ha da offrire, grazie a regole proporzionate e flessibili che affronteranno i rischi specifici posti dai sistemi di IA e fisseranno i più elevati standard a livello mondiale.

Alla continua diffusione dei progressi tecnologici deve corrispondere la disponibilità di garanzie volte a far sì che i consumatori dell'UE beneficino dei più elevati livelli di tutela.

Con la recente proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale del 28 settembre 2022 la Commissione UE si impegna a garantire che le innovazioni tecnologiche pionieristiche non vadano mai a scapito delle garanzie per i cittadini.

È necessario un quadro giuridico armonizzato a livello dell'UE per evitare il rischio di frammentazione giuridica al momento di colmare i vuoti dovuti a questi progressi tecnologici senza precedenti.

Le norme nazionali vigenti in materia di responsabilità non sono adatte a gestire le domande di risarcimento dei danni causati da prodotti e servizi basati sull'IA. Nelle azioni di responsabilità per colpa il danneggiato deve identificare chi citare in giudizio e spiegare in dettaglio la colpa, il danno e il nesso di causalità tra i due.

Ciò non è sempre facile, in particolare quando si tratta di IA. I sistemi possono spesso essere complessi, opachi e autonomi, rendendo eccessivamente difficile, se non impossibile, il soddisfacimento dell'onere della prova da parte del danneggiato.

Una delle funzioni più importanti delle norme in materia di responsabilità civile è garantire che i danneggiati possano chiedere un risarcimento. Se le sfide poste dall'IA rendono eccessivamente difficile l'accesso al risarcimento, non vi è un accesso effettivo alla giustizia.

Garantendo un risarcimento effettivo, queste norme contribuiscono alla tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Le nuove norme garantiranno che qualsiasi tipo di danneggiato (persone fisiche o imprese) possa disporre di un'equa possibilità di risarcimento qualora abbia subito danni causati da colpa o omissione di un fornitore, di uno sviluppatore o di un utente dell'IA.

Garanzie previste dalla proposta di direttiva UE

Presunzione di causalità

Possibilità di accedere alle informazioni
sui sistemi di IA

Tutele e danno risarcibile in materia di protezione dati

Tutele

Reclamo (art. 77 GDPR)

Ricorso giurisdizionale (art. 79 GDPR)

Risarcimento del danno

Il Regolamento UE 2016/679 ribadisce i principi propri della Direttiva 95/46/CE in merito al risarcimento del danno a favore dell'interessato.

Difatti l'art. 82 prevede che chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento non conforme al Regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno cagionato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo esterno o contrario alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure un titolare del trattamento e un responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno cagionato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

Tipologia del danno

Naturalmente in questo campo rileva il danno alla persona in tutte le sue accezioni. Difatti il danno alla persona comprende tutti i danni, patrimoniali e non, che sono cagionati ad un essere umano.

Si tratta quindi di una macrocategoria, che racchiude al suo interno altre categorie: danno alla salute, danno biologico, danno esistenziale, danno morale, danno non patrimoniale, danno patrimoniale, danno all'onore, alla riservatezza, ecc. Qualsiasi danno che faccia capo ad un soggetto, di qualsiasi tipo o entità, è inquadrabile in questa categoria.

Tale figura ha subito nei decenni un progressivo cambiamento, partendo da un'ottica squisitamente patrimoniale, ove erano considerati eccezionali i risarcimenti per le voci di danno che non fossero calcolabili dal punto di vista economico, ad un ottica non patrimoniale, per cui qualsiasi tipo di lesione, qualunque sia la sua natura, deve essere risarcita.

Sistema del danno bipolare

Danno patrimoniale (art. 2043 c.c.)

Danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)

Orientamenti giurisprudenziali

Limiti posti al risarcimento del danno

Prova adeguata del danno (Sentenza Cass., III sez. civ. 14 maggio - 3 luglio 2014, n. 15240)

Serietà del danno e gravità della lesione (Sentenza Cass., III sez. civ. 9 maggio - 15 luglio 2014, n. 16133)

Quid Juris nel caso di danni in materia di protezione dati derivanti da sistemi di IA?